CAMERA DEI DEPUTATI

N. 421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROMITA, ABBIATI, GIOLITTI, DELLA BRIOTTA, USVARDI, LONGO PIETRO, ZAGARI, VASSALLI, BALDANI GUERRA, AMADEI GIUSEPPE

Presentata il 26 settembre 1968

Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovute a calamità atmosferiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Ogni anno la produzione agricola di numerosissime aziende viene danneggiata da calamità atmosferiche; ogni anno i già modesti redditi di un gran numero di lavoratori dediti all'agricoltura, subiscono una notevole diminuzione.

Non è possibile avere un quadro esatto dei danni che la grandine, il gelo, la siccità e altre calamità atmosferiche arrecano annualmente alla produzione agricola nazionale. Possiamo però farne una valutazione sufficientemente approssimata, prendendo come base la rilevazione dei danni provocati dalla grandine, che purtroppo sono gli unici che vengono periodicamente rilevati.

I danni più recenti, forniti dall'Ufficio centrale di meteorologia ed ecologia agraria, e riguardanti il periodo 1949-1954 sono appresso riportati:

ANNI	MILIONI DI LIRE
1949	53.542
1950	56.327
1951	94.089
1952	94.029
1953	107.486
1954	57.828
media 1949-1954	*77.222*

Come si vede la media annuale dei danni nel periodo considerato è stata di oltre 77 miliardi; cifra impressionante se si tiene conto che questi dati riguardano solamente i danni provocati dalla grandine.

È piuttosto difficile stabilire se nel periodo che va dal 1954 ad oggi i danni arrecati alle colture agricole sono stati superiori o inferiori, ma non riteniamo di essere molto lontani dal vero se pensiamo che quasi sicuramente sono stati superiori. Dobbiamo infatti tener conto del fatto che le zone maggiormente soggette a rischio della grandine sono quelle delle province di Bergamo, Brescia, Verona, Mantova, Torino, Asti, Alessandria, Vercelli, Cuneo, Ferrara, eccetera, zone cioè nelle quali c'è stato in questi ultimi anni un processo di riconversione delle colture con sostituzione di colture erbacee con colture arboree, alle quali la grandine arreca danni più gravi.

È ben noto che nel nostro Paese, esiste una assicurazione volontaria contro i danni causati dalla grandine; ma è altrettanto vero che a questo tipo di assicurazione possono ricorrere quasi esclusivamente le grandi aziende, le quali possono convenientemente accollarsi la passività delle polizze di assicurazione, piuttosto che correre il rischio di un grave danno.

La grande maggioranza delle piccole aziende, che coltivano circa il 60 per cento della superficie coltivabile, infatti, non hanno la possibilità di accedere a questa forma di assicurazione in quanto nel loro magro bilancio il premio di assicurazione da pagare rappresenta una spesa certa mentre il danno provocato dalla grandine rappresenta un danno incerto.

Inoltre l'assicurazione copre solo i rischi della grandine e non quelli del gelo, della brina, della siccità, ecc, che sono i fenomeni che maggiormente interessano le aziende agricole centro-meridionali.

Di qui l'esigenza di provvedere in modo permanente alla eliminazione o alla attenuazione delle gravi conseguenze apportate all'agricoltura dalle calamità atmosferiche.

Che questa esigenza sia particolarmente sentita, d'altra parte, lo dimostrano le numerose proposte di legge presentate in passato sull'argomento, proposte alle quali si riallaccia il presente progetto. Oggi la necessità di provvedere a causa della collettività al risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalle calamità atmosferiche assume nuova importanza e nuovo significato nel quadro della programmazione economica. Infatti se obbiettivo fondamentale di uno sviluppo programmato del Paese deve essere quello di eliminare gli squilibri e in particolare di assicurare all'agricoltura un reddito paragonabile a quello delle altre attività produttive, è evidente che occorre innanzi tutto sottrarre l'agricoltura ad un rischio così grave ed imprevedibile come quello rappresentato dalle calamità atmosferiche, che non trova riscontro in alcuna altra attività economica. Realizzare un meccanismo per il risarcimento immediato ed automatico dei danni provocati dalle calamità naturali non significa quindi creare condizioni di particolare favore per le attività agricole, ma semplicemente mettere le attività stesse nelle medesime condizioni in cui operano le altre iniziative produttive.

I criteri che informano la proposta che sottoponiamo alla vostra approvazione sono:

a) l'istituzione di un fondo permanente contro le calamità atmosferiche per assicurare il risarcimento automatico e rapido dei danni che superano un certo limite, considerato come rischio normale della impresa;

b) la definizione di « calamità atmosferica eccezionale » ai fini del risarcimento.

Il carattere di eccezionalità del fenomeno atmosferico dipende non dalla frequenza del fenomeno stesso. ma dal danno che arreca. Così una calamità atmosferica diventa « eccezionale » quando arreca un danno superiore al normale rischio dell'impresa fissato nel 20 per cento della produzione lorda aziendale calcolata per ciascun tipo di coltura.

Sono esclusi i danni provocati da alluvioni, terremoti, ecc., per il risarcimento dei quali devono provvedere leggi speciali;

c) la possibilità, in analogia a quanto previsto dal recente decreto-legge governativo, per le aziende agricole colpite da calamità atmosferiche eccezionali di ricorrere a prestiti agevolati da rimborsare solo nella misura del 60 per cento per coprire i danni non risarciti automaticamente dal fondo;

d) la partecipazione all'alimentazione del fondo delle categorie agricole e delle altre categorie produttive.

Su questo punto il progetto si differenzia notevolmente dalle precedenti proposte. Alcune di queste infatti erano basate sul presupposto che la solidarietà verso le categorie agricole colpite dovesse venire esclusivamente dalle categorie agricole stesse; altre invece chiamavano a contribuire anche le grandi industrie e quei complessi la cui attività è volta a fornire mezzi tecnici all'agricoltura.

Noi abbiamo scartato la prima soluzione, perché l'agricoltura versa in grave stato di crisi e non potrebbe sopportare da sola l'onere per il risarcimento dei danni. E abbiamo scartato anche la seconda perché ci sembra che urti contro la situazione obbiettiva dei rapporti intercorrenti tra agricoltura e industria.

Quest'ultima infatti è organizzata sotto forma di oligopolio, mentre la prima è molto più concorrenziale, data la presenza di un gran numero di piccole imprese. Quindi una imposta gravante sull'industria che produce beni per l'agricoltura sarebbe immediatamente trasferita sui beni stessi, contribuendo ad aumentare ulteriormente i costi delle aziende agricole. Né queste d'altra parte potrebbero trasferire i nuovi oneri sul consumatore, per cui in definitiva, contribuirebbe all'alimentazione del fondo soltanto l'agricoltura.

Abbiamo invece proposto un sistema di alimentazione del fondo che, non gravando eccessivamente sull'agricoltura, soddisfi contemporaneamente il carattere di mutualità e di solidarietà che il provvedimento deve avere.

Il fondo infatti è alimentato, oltre che da un contributo dello Stato di 10 miliardi.

da un contributo delle province di 2 miliardi. La partecipazione delle province si basa sul fatto che le amministrazioni provinciali hanno una specifica competenza sul settore agricolo e sulla constatazione che alcune loro entrate sono in costante aumento (vedi per esempio, il gettito della sovraimposta sui fabbricati urbani e rurali che è aumentato del 50 per cento rispetto al 1957).

A formare la dotazione del fondo, concorre anche un contributo versato dalle aziende commisurato al valore della produzione lorda globale delle singole aziende per un ammontare totale di 3 miliardi.

Anche il fondo è alimentato da 35 miliardi ricavati dal gettito di una addizionale sull'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* e *B*. 10 dei 35 miliardi devono essere ricavati dai redditi provenienti da attività agricole, il resto dai redditi provenienti da attività extragricole.

Il fondo è amministrato da un Comitato presieduto dal ministro dell'agricoltura e delle foreste composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sindacali interessate (articolo 10).

Detto Comitato, oltre a quello di amministrare il fondo, ha il compito di deliberare sulla misura dei risarcimenti e di proporre la revisione delle addizionali e dei contributi (articolo 11).

La valutazione dei danni viene effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura assistito in ogni comune da una commissione comunale composta da 1 rappresentante del comune e da 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate.

Pensiamo di aver presentato una proposta che può apportare notevoli vantaggi alla nostra agricoltura e confidiamo che il Parlamento voglia approvarla al più presto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Per il risarcimento dei danni causati alle aziende agricole da calamità atmosferiche eccezionali a partire dal 1° gennaio 1968 è istituito un apposito fondo avente personalità giuridica di diritto pubblico e sede presso il Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 2.

Ai fini della presente legge sono considerati calamità atmosferiche eccezionali il gelo, la grandine, la brina, la siccità.

ART. 3.

Alle aziende danneggiate da calamità atmosferiche eccezionali spetta il risarcimento totale del danno subìto dalle singole colture, per la parte eccedente il 20 per cento della produzione lorda all'uopo accertata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nel caso di colture arboree, quando il danno sia esteso agli impianti, oltre al risarcimento di cui al precedente comma per il prodotto perduto nell'annata in cui si è verificata la calamità, spetta un risarcimento

nella misura del 50 per cento del prodotto complessivo non realizzato nell'annata successiva.

Quando il danno sia tale da richiedere la ricostruzione degli impianti, oltre al risarcimento previsto ai precedenti commi, spetta all'azienda danneggiata un indennizzo pari all'80 per cento della spesa sostenuta per il ripristino o la sostituzione degli impianti medesimi.

ART. 4.

Ai fini del risarcimento il valore della produzione è fissato, distintamente per ogni coltura e per ogni zona di produzione, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle mercuriali dell'annata precedente.

ART. 5.

A favore delle aziende agricole danneggiate da calamità atmosferiche eccezionali, sono concessi prestiti ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per un ammontare limitato alla quota di danno comunque non risarcito.

Ai beneficiari dei predetti prestiti è addebitato il 60 per cento della quota capitale e l'interesse dello 0,50 per cento sull'intera somma avuta a prestito. Lo Stato concorre nell'ammortamento dei prestiti, oltre che con il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, con un contributo annuo costante per l'intera durata dell'ammortamento pari a lire 8 per ogni lire 100 di capitale originariamente mutato.

Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle di cui alla citata legge 14 febbraio 1964, n. 38.

ART. 6.

I prestiti di cui al precedente articolo 6 sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

È autorizzata per l'esercizio 1968 la spesa di lire 500 milioni a titolo di apporto al fondo interbancario di garanzia per le operazioni di cui all'articolo 6 della presente legge.

ART. 7.

Nel solo caso di danni che richiedano la ricostruzione degli impianti, alle aziende agricole danneggiate è accordato, per l'anno in cui si verifica la calamità e per gli anni successivi, qualora sussista l'improduttività del fondo stesso, lo sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, nonché delle relative sovrimposte ed addizionali, in base alla sola comunicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura agli uffici distrettuali delle imposte dirette.

ART. 8.

La valutazione dei danni alle colture ed agli impianti agricoli è effettuata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura assistito da una commissione comunale composta da un rappresentante del comune designato dal consiglio comunale e da tre rappresentanti degli agricoltori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui al precedente comma è nominata dal Sindaco su deliberazione del consiglio comunale.

Il verbale di accertamento dei danni, che dovrà contenere notizie precise e dettagliate in merito alla percentuale ed all'ammontare dei danni stessi per ciascuna azienda agricola, nonché le eventuali contestazioni, sarà redatto a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e controfirmato dai membri della commissione comunale. Una copia autentica sarà immediatamente trasmessa al consiglio di amministrazione del fondo e delle risultanze sarà data notizia agli interessati.

Le risultanze del citato verbale formeranno oggetto della comunicazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura agli uffici distrettuali delle imposte dirette, prevista dal primo comma dell'articolo 8 della presente legge, ai fini dello sgravio di cui allo stesso articolo.

ART. 9.

Sulle contestazioni in ordine alla valutazione dei danni si pronuncerà in via definitiva un comitato provinciale composto da tre esperti in agricoltura scelti nell'albo dei periti, da un rappresentante degli agricoltori e da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il comitato di cui al precedente comma è nominato per tre anni dal prefetto con proprio decreto.

ART. 10.

Il fondo è amministrato da un consiglio presieduto dal Ministro per l'agricoltura e foreste, e composto da:

un rappresentante del Ministero della agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero dell'interno;

quattro rappresentanti degli agricoltori designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;

due esperti designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il consiglio è nominato dal Ministro per l'agricoltura e foreste con proprio decreto e dura in carica sei anni.

Il consiglio elegge fra i propri membri il vice presidente.

ART. 11.

La revisione della gestione del fondo è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri, designati rispettivamente dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze e dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto e dura in carica per sei anni.

ART. 12.

Il consiglio d'amministrazione del fondo ha il compito di:

amministrare il fondo,

deliberare sulla misura del risarcimento e sull'ammontare dei prestiti previsti dalla presente legge in base al verbale di accertamento dei danni di cui al precedente articolo 8;

proporre ogni tre anni al Ministero delle finanze l'eventuale revisione delle aliquote di tassazione e della misura dei contributi dello Stato, delle province e delle aziende agricole, previste dal successivo articolo 13,

sulla base delle risultanze amministrative e contabili del precedente triennio e delle esigenze del fondo.

ART. 13.

Il fondo di cui all'articolo 1 della presente legge ha in dotazione finanziaria annua di lire 50 miliardi.

Esso è alimentato annualmente:

a) da un contributo dello Stato di lire 10 miliardi per cinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1968;

b) da un contributo delle province per complessive lire 2 miliardi;

c) da un contributo versato dalle aziende agricole in proporzione al valore della produzione lorda globale di ogni singola azienda, esclusa quella zootecnica, per l'ammontare totale di lire 3 miliardi. Sono escluse dal versamento del contributo le aziende danneggiate, nell'annata cui si riferisce il contributo, da calamità atmosferiche eccezionali;

d) da una addizionale progressiva sulla imposta di ricchezza mobile di categoria *A* e di categoria *B*, per i redditi provenienti da attività agricole, il cui gettito ammonti a lire 10 miliardi;

e) da un'addizionale progressiva sulla imposta di ricchezza mobile di categoria *A* e di categoria *B* per i redditi provenienti da attività non agricole, il cui gettito ammonti a lire 25 miliardi.

ART. 14.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la misura delle addizionali e del contributo a carico delle aziende agricole ai sensi e nei limiti dell'articolo 13.